

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 121 del 17/04/2026

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra l’Azienda USL di Modena e l’Associazione A.T.C. Mo3 Montagna per l’attività di allestimento e gestione di trappole “Pig brig” per la cattura di cinghiali in provincia di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che alle Aziende Sanitarie, attraverso i propri Dipartimenti di Sanità Pubblica, compete l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di analisi, promozione, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute e sui fattori determinanti il benessere della collettività, anche in ambito di salute animale e prevenzione della diffusione di malattie;

RICHIAMATI in tal senso i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
- il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;
- la DGR n. 2115 del 05/12/2022 “Misure di controllo della Peste Suina Africana (PSA) a tutela del patrimonio suinicolo Emiliano Romagnolo”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici”;

VISTA altresì la vigente normativa europea:

- il Regolamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione Europea, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato UE 2020/687 che integra il sopracitato Regolamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 nel quale è precisato che, al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025, recante “Modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594” che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana abrogando contestualmente il Regolamento di esecuzione UE 2021/605;

DATO ATTO che:

- la Peste Suina Africana (PSA) è presente nell'Italia continentale da gennaio del 2022 e, sin da novembre 2023, è stata rilevata la presenza della PSA nei cinghiali selvatici anche nel territorio della Regione Emilia – Romagna;
- a causa dell'espansione della malattia nel cinghiale, è stato necessario costituire specifiche Zone di Restrizione, previste dal Reg. UE 2023/594, comprendenti vaste aree del territorio delle province interessate, causando, conseguentemente, notevoli danni al sistema produttivo Regionale, sia per quanto riguarda l'allevamento suino, che la trasformazione delle carni soprattutto a causa della mancata o ridotta possibilità di esportazione verso Paesi Terzi;
- la vigente normativa Comunitaria e Nazionale, individua le responsabilità della gestione dell'emergenza in capo alla Autorità Competente Centrale (Ministero della Salute e Commissario Straordinario) a livello nazionale mentre a livello regionale tale gestione è affidata alle Aziende Sanitarie (AUSL), attraverso i propri Dipartimenti di Sanità Pubblica;

ATTESO che con la DGR n. 1130 del 14/07/2025 ad oggetto "Emergenza Peste Suina Africana. Trasferimento di risorse all'Azienda USL di Parma CUP E49I25000380001 – Assunzione impegno di spesa" la Regione Emilia-Romagna ha stanziato le risorse per la gestione dell'emergenza, incaricando l'Azienda USL di Parma, dell'ulteriore potenziamento della messa in atto di misure di prevenzione, sorveglianza e controllo della peste suina africana nel territorio regionale e di concedere e liquidare ad altre Aziende USL eventualmente coinvolte dalla PSA nei cinghiali, le necessarie risorse per le medesime attività di prevenzione, sorveglianza e controllo della malattia;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 31 della sopracitata L.R. 8/1994, gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito ATC) si configurano quali strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, e che le attività degli ATC stessi sono svolte nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione;
- l'Azienda USL di Modena deve procedere allo svolgimento delle attività necessarie al contrasto della "Emergenza Peste Suina Africana" secondo le modalità previste dall'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (di seguito CSPSA) ad oggetto "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" e dal Piano strategico commissariale di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana;
- il Servizio Veterinario afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ha richiesto pertanto all'Associazione A.T.C. Mo3 Montagna, con sede a Lama Mocogno, che ha manifestato la propria disponibilità, la collaborazione per lo svolgimento di attività volte al contenimento della popolazione di cinghiali, ed in particolare di attività di allestimento e gestione di trappole "Pig Brig" nell'ambito territoriale della provincia di Modena, come risulta dalla corrispondenza registrata al Prot. PG/AUSL/18934/26 del 04/03/2026;

TENUTO CONTO che:

- la cattura e il successivo abbattimento dei cinghiali è uno dei metodi previsti per il depopolamento della specie cinghiale, adottati a contrasto della Peste Suina Africana (PSA) e in applicazione dell'Ordinanza sopra citata e del Piano strategico commissariale di eradicazione e controllo della PSA 2025;
- la collaborazione di cui sopra prevede lo svolgimento delle attività da parte dell'Associazione A.T.C. Mo3 Montagna prioritariamente nelle porzioni più esterne delle zone soggette a restrizione istituite nella provincia di Modena, prevedendo che, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, le attività potranno essere estese anche ad altre zone, incluso il territorio di competenza dell'Ente Parchi, previa apposita autorizzazione dell'Ente stesso;

PRECISATO che, a sostegno delle attività svolte dall'Associazione, l'Azienda USL di Modena si impegna a rimborsare le spese sostenute e documentate per le attività oggetto della Convenzione, mediante i fondi riconosciuti all'Azienda dalla DGR 1130/25 sopra richiamata, ed in particolare:

- contributo forfettario per allestimento e gestione prima trappola: Euro 3.500,00
- contributo forfettario gestione trappole successive alla prima (a seguito di spostamento), comprensivo di montaggio/smontaggio: Euro 2.500,00
- contributo forfettario per abbattimento capi:
 - primi 20 capi: 100,00 Euro/capo
 - per ogni capo successivo: 80,00 Euro/capo;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la Convenzione fra l'Azienda USL di Modena e l'Associazione A.T.C. Mo3 Montagna per l'attività di allestimento e gestione di trappole "Pig Brig" per la cattura di cinghiali nell'ambito territoriale della provincia di Modena, secondo lo schema concordato fra le parti ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa;

DATO ATTO che:

- il finanziamento regionale di cui alla DGR 1130/25 sopracitata sarà riconosciuto e liquidato dall'Azienda USL di Parma in funzione delle spese documentate trasmesse dall'Azienda USL di Modena e sarà registrato sul Progetto GAAC 2025/173 "Peste Suina Africana";
- il costo presunto derivante dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pari ad un importo annuo massimo complessivo di Euro 30.000,00 in funzione dell'effettivo andamento delle attività, verrà imputato sul citato Progetto GAAC 2025/173 "Peste Suina Africana" dei bilanci degli esercizi di competenza;

TENUTO CONTO che la Convenzione in oggetto è classificabile come convenzione passiva, in forza della quale l'Azienda USL Modena si impegna a riconoscere un corrispettivo convenuto ad un soggetto terzo, nel caso di specie l'Associazione A.T.C. Mo3 Montagna, a fronte di determinate prestazioni rese da quest'ultimo;

VALUTATO opportuno delegare il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 241/90 è stata individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Giuliana Urbelli, Direttore Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare la Convenzione fra l’Azienda USL di Modena e l’Associazione A.T.C. Mo3 Montagna per l’attività di allestimento e gestione di trappole “Pig Brig” per la cattura di cinghiali nell’ambito territoriale della provincia di Modena, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa;
- b) di delegare il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- c) di dare atto che il finanziamento regionale previsto dalla DGR 1130/25 sarà riconosciuto e liquidato dall’Azienda USL di Parma in funzione delle spese documentate trasmesse dall’Azienda USL di Modena e sarà registrato sul Progetto GAAC 2025/173 “Peste Suina Africana”;
- d) di dare atto che il costo presunto derivante dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pari ad un importo annuo massimo complessivo di Euro 30.000,00 in funzione dell’effettivo andamento delle attività, verrà imputato sul citato Progetto GAAC 2025/173 “Peste Suina Africana” dei bilanci degli esercizi di competenza;
- e) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Giuliana Urbelli, Direttore Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio e all’Associazione A.T.C. Mo3 Montagna;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)